

Testo unico coordinato

DISCIPLINA DEI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN DATA 22/01/2015¹.

DGR 42-7397 del 7/4/2014 modificata dalla DGR 28-2527 del 30/11/2015

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente documento si applicano ai percorsi di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e dai servizi sanitari competenti².

2. Ai fini del presente provvedimento per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio³.

Art. 2. Destinatari

1. La disciplina contenuta nel presente documento si applica ai tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione socio-lavorativa rivolti a:
- a. i soggetti con disabilità non computati ai fini dell'adempimento all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 della L. 68/99;
 - b. i soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/91, compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
 - c. i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi del Dlgs. n. 24 del 4 marzo 2014 a favore delle vittime della tratta;
 - d. i soggetti vittime di violenza e di grave sfruttamento inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del Dlgs.286/1998;
 - e. Rom, Sinti e Caminanti (RSC) in attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011;
 - f. senza fissa dimora;
 - g. ex-detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla fine della detenzione, ai sensi della L.R. 34/2008, art. 33.
 - h. i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6 del Dlgs 286/1998;

¹ Titolo sostituito dall'art. 1 comma 1 della DGR 28-2527 del 30/11/2015.

² Comma sostituito dall'art. 2 comma 1 della DGR 28-2527 del 30/11/2015.

³ Comma aggiunto dall'art. 2 comma 2 della DGR 28-2527 del 30/11/2015.

- i. i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) e g) del Dlgs. 25/2008;
- j. i richiedenti asilo come definiti dal DPR n. 303/2004.
- k. soggetti svantaggiati che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell'inclusione socio-lavorativa ⁴.

2. I soggetti di cui al comma 1, lett. a)-b)-c)-e) -f) -g) – k) ⁵, al momento di attivazione del tirocinio, devono essere già in carico ad un servizio pubblico competente, responsabile del percorso terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione sociale, il quale, valutate le condizioni del soggetto, attesti che l'inserimento in contesti lavorativi è parte integrante del suddetto percorso e può contribuire ed eventualmente facilitare il raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione ed inclusione socio-lavorativa.

3. I servizi pubblici di cui al comma 2 possono avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni, laddove sia previsto dalla disciplina di riferimento e per quanto di competenza, dei soggetti del Terzo Settore.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere presi in carico oltre che da un soggetto pubblico, anche da una delle Associazioni iscritte nella seconda Sezione del Registro Nazionale in base all'art. 51, comma 1, lettera B del DPR 394/99 "Regolamento di attuazione del TU Immigrazione".

5. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere h), i) e j) non è necessaria la presa in carico, ma è sufficiente l'attestazione dell'Autorità competente che attesti lo status o la condizione in cui il soggetto stesso si trova.

Art. 3. Durata e ripetibilità del tirocinio

1. I tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione socio-lavorativa hanno una durata:

- a. 12 mesi per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)- j)- k) ⁶, prorogabili per ulteriori 12 mesi;
- b. 24 mesi per i soggetti disabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), prorogabili per ulteriori 24 mesi.

2. Il tirocinio è ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante anche con progetto formativo identico e in caso di interruzione, purché venga rispettata la durata massima prevista dalla disciplina.

3. In caso di proroga o ripetibilità per i tirocini rivolti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)- k) ⁷, l'ente promotore deve acquisire il parere favorevole del servizio pubblico competente per il percorso terapeutico, riabilitativo e/o di inclusione sociale che ha in carico il soggetto ai sensi dell'art. 2, comma 2, che valuti l'opportunità della ripetizione del tirocinio al fine di garantire la continuità necessaria al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento socio-lavorativo.

⁴ Lettera aggiunta dall'art. 3 comma 1 della DGR 28-2527 del 30/11/2015.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 3 comma 2 della DGR 28-2527 del 30/11/2015.

⁶ Lettera aggiunta dall'art. 4 comma 1 della DGR 28-2527 del 30/11/2015.

⁷ Lettera aggiunta dall'art. 4 comma 2 della DGR 28-2527 del 30/11/2015.

4. Per i tirocini rivolti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere h)-i)-j), l'opportunità di proroga è valutata dal soggetto promotore sulla base della valutazione complessiva risultante dalle relazioni dei tutor che evidenziano l'opportunità di una prosecuzione del periodo formativo e/o di inserimento.

Art. 4. Indennità di partecipazione.

1. Per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento rivolti ai soggetti di cui all'art. 2 del presente documento è prevista un'indennità minima di partecipazione oraria pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.

2. Nel caso in cui il tirocinio comporti un impegno non superiore alle 10 ore settimanali, l'indennità di partecipazione può non essere corrisposta. Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto, secondo le modalità definite nella Convenzione. Tale disposizione non si applica ai tirocini attivati per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g)-h)-i)-j).

3. L'erogazione dell'indennità può essere commisurata all'effettiva presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante nel caso in cui il soggetto pubblico responsabile del percorso di riabilitazione e inclusione sociale ritenga opportuno incentivare la partecipazione attiva al tirocinio. Le eventuali assenze per le quali è possibile procedere a decurtazione devono essere valutate dal servizio pubblico competente.

4. Per i tirocini di cui al presente provvedimento, l'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato. L'indennità è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante. Le pubbliche amministrazioni possono quindi definire ulteriori modalità di sostegno nei limiti delle risorse disponibili⁸.

Art. 5. Tirocini rivolti a disabili ai sensi dell' art. 11 L.68/99.

1. Ai tirocini in favore di persone con disabilità che, nell'ambito di Convenzioni ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68 del 1999, consentono al soggetto ospitante di assolvere all'obbligo di assunzione previsto all'art. 3 della l. n. 68 del 1999 non si applica la disciplina prevista dalla presente delibera. A questi tirocini si applica la DGR 74-5911 del 3 giugno 2013.

Art. 6. Modalità di attuazione e tutoraggio

1. Il servizio pubblico di cui all'art. 2, comma 2 definisce insieme al soggetto promotore e al soggetto ospitante la predisposizione del progetto formativo/inserimento.

1bis. Il progetto formativo deve indicare, oltre a quanto già richiesto in base alla vigente normativa sui tirocini e previsto nei modelli approvati dalla Regione Piemonte, le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione. Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio di cui al presente provvedimento in relazione alle esigenze del tirocinante⁹.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 5 comma 1 della DGR 28-2527 del 30/11/2015.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 6 comma 1 della DGR 28-2527 del 30/11/2015.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013, il tutor individuato dall'ente promotore deve essere qualificato e competente a valutare il percorso del tirocinio nell'ambito del progetto di riabilitazione e/o inclusione sociale ed in particolare:

- a. gestire l'organizzazione del tirocinio in coerenza col percorso di attivazione riabilitazione e inclusione sociale e il monitoraggio dello stesso
- b. individuare le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere e sicurezza nello svolgimento del progetto individualizzato, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni della persona risultanti dalla valutazione sociale e/o sociosanitaria, in relazione con il contesto ambientale
- c. deve raccordarsi costantemente con il tutor del soggetto ospitante per le modalità di tutoraggio e realizzazione del tirocinio.

3. L'ente promotore può avvalersi di un tutor individuato dal servizio pubblico che ha in carico il soggetto.

Art. 7. Comunicazioni

1. I tirocini di cui all'art. 1 sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie e devono essere inseriti sulla procedura informatizzata attivata dalla Regione Piemonte.

Art. 8. Conclusione del percorso

1. Al termine del progetto il servizio pubblico competente di cui all'art. 2, comma 2 che ha in carico il tirocinante evidenzia con una breve relazione da inviare al soggetto promotore l'andamento del percorso e i risultati ottenuti dall'utente.

2. Il soggetto promotore, ove possibile e coerentemente con il percorso formativo/orientamento o di inserimento/reinserimento, rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati dell'attività svolta, specificando le competenze acquisite con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo/inserimento.

3. Per il rilascio dell'attestazione di cui al comma precedente non è previsto alcun termine minimo di frequenza.

Art. 9. Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia alla Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi approvata con DGR n. 74 – 5911 del 3 Giugno 2013.